



SCHEMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI (comma 345 ex Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

E'agevolabile l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D. Lgs. n. 311/2006, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all'interno, esterno o integrati alla superficie finestrata.

Chi può accedere?	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostengono le spese per la riqualificazione energetica;- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. <p>È possibile per tutti i contribuenti optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, per la cessione del credito¹.</p>
Per quali edifici?	<p>Gli edifici alla data di richiesta di detrazione devono essere "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.</p>
Entità del beneficio	<p>Detrazione del 50%² delle spese rimaste a carico del contribuente.</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.</p>



Requisiti tecnici dell'intervento

1. È agevolabile l'installazione di **sistemi di schermatura di cui all'allegato M** al D. Lgs. n. 311/2006³.
2. Devono essere applicate **in modo solidale** con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente.
3. Devono essere **a protezione di una superficie vetrata**.
4. Possono essere installate **all'interno, esterno o integrate alla superficie vetrata**.
5. Devono essere **mobili**.
6. Devono essere schermature **"tecniche"**.
7. Le **"chiusure oscuranti"** possono essere **in combinazione con vetrate o autonome** (aggettanti).
8. Per le **"chiusure oscuranti"** (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi **tutti gli orientamenti**. Per le **"schermature solari"** (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi **gli orientamenti da EST a OVEST, passando per SUD** e sono pertanto esclusi **NORD, NORD-EST e NORD-OVEST**.
9. Devono possedere una **marcatatura CE**, se prevista.
10. Devono rispettare le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e efficienza energetica⁴.



Spese agevolabili

1. Spese sostenute per la **fornitura e la posa in opera** di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche.
2. Spese sostenute per **eventuale smontaggio e dismissione** di analoghi sistemi preesistenti.
3. Spese per le **prestazioni professionali** necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
4. Spese per le **opere provvisoriale e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi.



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (<https://detrazionifiscali.enea.it/>) ed entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere ⁽⁵⁾.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:
 - **certificazione del fornitore/produttore/assemblatore** che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
 - originale della **Scheda descrittiva dell'intervento**, debitamente firmata;
 - **schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.**
2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
 - **fatture** relative alle spese sostenute;
 - **ricevuta del bonifico** bancario/postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 296/06, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del/la richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario o il numero di partita IVA;
 - **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa attraverso il Portale.



Elenco delle note:

¹ Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento marzo 2019): <https://www.energiaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/20-guida-dell-agenzia-delle-entrate/19-le-agevolazioni-fiscali-per-il-risparmio-energetico-marzo-2019.html> (si veda in particolare paragrafo 4 pag. 19).

² A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.

³ L'allegato M del D.lgs 311/2006 cui fa riferimento la legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato sostituito integralmente dall'allegato B del Dm 26 giugno 2009 "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici" (art. 7, comma 2). Questo allegato B è decaduto e a sua volta sostituito dall'allegato 2 al DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", che nel merito riporta le stesse norme del suddetto allegato B.

⁴ Per l'efficienza energetica, si ricordano i decreti del 26/06/2015 o le disposizioni sostitutive emanate dalle regioni e dalle province autonome nonché le leggi riguardanti gli impianti termici.

⁵ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq Ecobonus n. 6E: <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>